

# è ora!



## BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

10 GIUGNO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.99

Immigrazione oggi: si riunisca subito la Conferenza unificata

## QUERELLE INUTILE DEI PRESIDENTI DI REGIONE LEGHISTI

di **Vincenzo Papadia**

Essere amici di qualcuno non significa accettare di questi a scatola chiusa ogni loro capriccio o stupidità che dicano o facciano.

Questione logica di tale assunto è il caso della immigrazione (illegale, legale, per lavoro, per asilo politico, ecc.).

Procediamo con ordine circa la questione giuridica del caso; quindi, de iure condito. Cioè dell'obbligo vigente di conformazione alle leggi dello Stato e dell'U.E della quale lo Stato italiano è parte integrante ed essenziale della stessa, per i vincoli autonomamente assunti con il T.U.E. (Trattato dell'unione europea del 1992) e del T.F.U.E. (Trattato di funzionamento dell'Unione Europea del 2007).

Ebbene tra le materie di interesse dello spazio europeo, che è regolato dalla fonte primaria superiore ed originale del TUE, all'art 3, comma 3, si leggono due locuzioni: asilo, immigrazione, insieme a molte altre.

Ancora all'art. 4, 4° comma, del TFUE si legge cooperazione per gli aiuti umanitari.

Ciò per quanto attiene alle fonti normative esterne per definizione di diritto internazionale, ma interne per gli atti conseguenti della Repubblica, che ha

recepito e reso esecutivo, nel proprio ordinamento nazionale, tali norme e discipline originarie e quelle poi di derivazione (Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri, risoluzioni, comunicazioni, ecc.).

Ma ora occorre rimarcare che le norme dell'UE si applicano in Italia, quali fonti normative interposte, per la volontà degli artt.117, comma 1, e 10 e 11 della cost. it.

È inutile rimarcare che la Corte Costituzionale italiana ha dovuto prendere atto di ciò, insieme a tutti i Giudici italiani ed alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato e conformarsi a quanto sentenziato spesso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo (vedasi cause Simmenthal o ENEL) o per i diritti umani e le libertà fondamentali dalla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (Vedasi la questione dei trattamenti inumani e degradanti dei carcerati italiani).

Ebbene, occorre ancora precisare che la materia dell'immigrazione e del diritto di asilo dei rifugiati politici è materia di legislazione esclusiva dello Stato italiano; la prima : art.117, comma 2, lett.b) e la seconda: art 10, comma 3 e 26 comma 2, della cost.it.).

Pertanto, la vicenda dialettica tra Governo e Regioni (Presidenti) è solo politica e non ha contenuto giuridico rilevante. Cioè è priva di ogni fondamento e ragionevolezza. Ciò, in quanto non spetta a tali Presidenti alcuna competenza sostanziale. È sceneggiata!

Ora veniamo all'altro corno della questione. Rapporto Governo Centrale e Governo dei Comuni.

I Sindaci, quali Ufficiali di Governo, il cui ordinamento dell'ente locale dipende esclusivamente dallo Stato e non dalla Regione, non potranno disottemperare ad obblighi, che venissero loro imposti dallo Stato/Governo/Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni legittime, per vincoli, che, peraltro, gli pervengono dai consessi internazionali, ai quali si è obbligato a pena di subire sanzioni per infrazione ed altro (vedasi ad esempio l'art 18 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

esecutiva dal 2007, che richiama la Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo aggiuntivo del 1967, in materia di status dei rifugiati, ecc.).

Quindi, i Presidenti riottosi delle Regioni, che la stanno buttando in politica, è necessario che si astengano dal dichiarare che essi effettueranno ritorsioni verso i Comuni, che eseguissero gli ordini del Ministero dell'Interno e dei Prefetti di ospitare immigrati, di qualsiasi specie nel loro territorio, una volta definito il quadro di azione amministrativa, di sicurezza e contabile.

La loro ritorsione rileverebbe penalmente. Perché sarebbe in primis istigazione a delinquere verso i Sindaci, per omissione di atti d'ufficio e/o doveri d'ufficio; in secundis una vera minaccia di tipo persecutorio ed estorsivo praticata: "Tu Sindaco o dici no o io ti taglio le risorse finanziarie, che per legge spettano al tuo Comune".

Attenzione che la minaccia è già stata praticata. Occorre fermarsi e subito aprire un confronto idoneo e risolutivo nella Conferenza Unificata Stato/Regioni/Città con la presenza di tutti le parti in causa. Non bisogna fare degenerare la situazione per orgoglio di simbolismo politico di fresche elezioni che fanno sentire ancora la loro coda propagandistica. Non ci si lamenti se poi intervengono i Procuratori della Repubblica.

Ebbene, se alcuni Presidenti di Regione recalcitranti sine titulo insistessero, pensando che trattasi di mero fatto politico e non di dovere di conformazione a diritto vigente, potrebbero trovarsi defenestrati per reato penale prima ancora di praticare il loro dovere di eletti dal popolo per le funzioni che l'art 117, comma 3, della costituzione assegna loro, non quelle che a loro non assegna. Se ciò accadesse si arriverebbe alla degenerazione dello Stato di diritto e del principio di legalità e garanzia dei diritti del nostro ordinamento costituzionale.

Per queste ragioni invitiamo tutti a moderare i toni e ricomporre al meglio le questioni con la moderazione che il buon senso insegna, senza produrre altre lacerazioni nel tessuto istituzionale, che farebbero solo danno ai cittadini tutti.

### è ora!

Direttore Responsabile  
**Gianfranco Polillo**

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14  
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi  
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento  
Via Archimede, 10 - 00197 Roma  
Tel.: 391.3762521

on-line: [www.eorasocialista.it](http://www.eorasocialista.it);  
e-mail: [nuovopsi@arubapec.it](mailto:nuovopsi@arubapec.it)

stampato in proprio